

Milano



Comune
di Milano

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 4 novembre 2010

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Ambito di applicazione.....	3
Art. 2	Modalità e requisiti per l'esercizio dell'attività.....	3
Art. 3	Requisiti professionali per l'attività di acconciatore	4
Art. 4	Orari e tariffe – Modalità di esposizione al pubblico.....	4

CAPO II- REQUISITI IGIENICO SANITARI E REQUISITI DEI LOCALI- MODALITÀ PER L' AVVIO DELL'ATTIVITÀ

Art. 5	Modalità di svolgimento dell'attività.....	4
Art. 6	Inizio Attività	5
Art. 7	Subingresso per atto tra vivi.....	6
Art. 8	Subingresso mortis causa.....	6
Art. 9	Cessazione dell'attività.....	6

CAPO III- CONTROLLI E SANZIONI

Art.10	Controlli sulle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività	6
Art. 11	Vendita prodotti	
Art. 12	Cessazione degli effetti della Segnalazione Certificata di Inizio Attività	7
Art. 13	Sospensione, decadenza, revoca e cessazione dell'attività abusiva	7
Art. 14	Sanzioni.....	7
Art. 15	Vigilanza.....	8
Art. 16	Disposizioni transitorie e finali.....	8
Art. 17	Osservatorio.....	8
Art. 18	Validità.....	9

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina l'attività professionale di acconciatore in attuazione della Legge 17 agosto 2005 n. 174 e successive modifiche e integrazioni (da ultimo art. 77 del DLgs 26 marzo 2010 n.59), dell'art. 10 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge 2 aprile 2007 n. 40, degli art. 5, comma 7, e 6 della Legge Regione Lombardia del 2 febbraio 2007 n. 1, dell'art. 21 bis della Legge Regione Lombardia 73/1989, al fine di assicurare l'esercizio dell'attività, l'omogeneità dei requisiti professionali e la parità di condizioni di accesso alle imprese del settore al mercato.

Il regolamento intende altresì assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi nell'ambito delle funzioni e compiti attribuite al Comune di Milano.

Ai fini del presente Regolamento si intende per attività di acconciatore, quella comprendente tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli ivi compresi i trattamenti tricologici complementari che non implicino prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare. Le imprese di acconciatura possono svolgere, oltre i trattamenti suddetti, prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico (art. 2, comma 7, Legge 17 agosto 2005 n. 174 e s.m.i.).

ART. 2 MODALITÀ E REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. L'esercizio delle attività di cui all'art. 1 è soggetto a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) già Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva (DIAP) ai sensi dell'art.19, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 come modificato dall'art 49 commi 4bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010, da presentarsi allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) (di cui all'articolo 38 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133) del Comune di Milano.
2. I legali rappresentanti e titolari d'impresa, i soci e i direttori tecnici indicati nella SCIA (già DIAP) devono essere in possesso dei requisiti morali di cui alla Legge 31 maggio 1965 n° 575 e s.m.i. e di qualificazione professionale nei limiti e nei termini specificati nei successivi artt. 3 e 4. I locali destinati all'esercizio dell'attività devono possedere i requisiti di conformità alla normativa urbanistica ed igienico sanitaria.
3. Le suddette attività possono essere esercitate in forma di impresa, individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti sia che si tratti di società di persone e società di capitale, sia che si tratti di imprese artigiane e non.

ART. 3 REQUISITI PROFESSIONALI PER L' ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE

1. Per esercitare le attività di acconciatore è necessario essere in possesso dei requisiti professionali di cui alla normativa vigente in materia (art.3 Legge 17 agosto 2005 n. 174 e s.m.i.) e della certificazione relativa rilasciata da parte della Commissione Provinciale dell'Artigianato presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Milano.

2. Non è consentito l'esercizio dell'attività ai soggetti non iscritti all'albo delle imprese artigiane di cui all'art. 5 della Legge 8 agosto 1985 n. 443 o nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580.
3. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di acconciatore.
4. Per le imprese individuali o societarie non artigiane è necessaria la nomina di un direttore tecnico in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1.
5. La variazione del direttore tecnico nell'attività di acconciatore deve essere preventivamente comunicata allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) compilando apposito modello SCIA (già DIAP) "modifica soggetti titolari dei requisiti" ed allegando dichiarazione di accettazione della nomina da parte dell'interessato.

ART. 4

ORARI E TARIFFE- MODALITA' DI ESPOSIZIONE AL PUBBLICO

1. Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi delle attività di cui al presente Regolamento sono adottati con ordinanza del Sindaco sentite le Organizzazioni di categoria. Gli orari praticati devono essere esposti in modo visibile con cartello all'esterno dell'esercizio o sulla porta d'ingresso.
2. E' consentita la prosecuzione dell'attività a porte chiuse oltre l'orario solo per l'ultimazione delle prestazioni in corso.
3. Qualora l'attività sia esercitata all'interno di stabili condominiali ovvero in strutture ove si esercitano anche altre attività, è obbligatorio esporre il cartello degli orari praticati anche sulla porta condominiale ovvero all'esterno della struttura, in posto ben visibile.
4. La tabella delle tariffe praticate deve essere completa di ogni prestazione ed esposta in modo ben visibile all'interno dell'esercizio.
5. Nel mese di dicembre è consentita l'apertura facoltativa nelle domeniche e nei giorni festivi (con esclusione del 25 e 26 dicembre) con orario riconducibile a quello settimanale; l'orario deve essere comunque reso noto al pubblico.
6. Deve essere parimenti esposto l'attestato di riconoscimento dei requisiti professionali.
7. La SCIA, già Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva, e la ricevuta di deposito devono essere esposte e rese disponibili per la visione da parte degli organi di controllo preposti.

CAPO II- REQUISITI IGIENICO SANITARI E REQUISITI DEI LOCALI- MODALITÀ PER L'AVVIO DELL'ATTIVITÀ

ART. 5

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

1. L'esercizio dell'attività disciplinata dal presente Regolamento è consentito esclusivamente nei locali, come dichiarati e documentati nella Segnalazione certificata di inizio attività (già DIAP). I locali adibiti ad attività di acconciatore devono avere le caratteristiche previste dal regolamento comunale di igiene (artt. 3.12.8- 3.12.9).
2. È consentito l'esercizio in un'unica sede di più attività di cui al presente Regolamento, con un unico ingresso, in locali di lavoro separati con pareti o con artifici tecnici tali da non permettere la visibilità, anche se comunicanti tra di loro, purché per ogni attività esercitata vi sia la presenza di un soggetto in possesso dei requisiti professionali.
Resta ferma la prescrizione della dotazione di un servizio igienico ad uso esclusivo dell'esercizio accessibile dall'interno per le nuove attività (apertura d'esercizio, trasloco, ampliamento di superficie, cumulo di tipologia anche con l'estetica) nel solo caso di subingresso è ammessa la disponibilità di un servizio igienico esterno, purché funzionalmente collegato e ad uso esclusivo.
3. L'attività di cui al presente Regolamento può essere esercitata anche presso altre strutture, quali palestre e centri sportivi, alberghi e stabilimenti termali, luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano state stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni; per tali esercizi è fatto salvo comunque il rispetto dei limiti stabiliti dalle Leggi e dai regolamenti regionali nonché delle normative igienico-sanitarie, urbanistiche ed edilizie vigenti.
4. L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i

locali in cui vengono esercitate dette attività siano diversi e disimpegnati da quelli adibiti a civile abitazione, dotati di impianti conformi alle normative del settore e dei correlati servizi igienici a disposizione dei clienti. In questo caso l'esercente dovrà consentire i controlli da parte delle autorità ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali.

5. A coloro che esercitano le attività di acconciatore è consentito effettuare prestazioni, di natura esclusivamente occasionale, al domicilio del cliente, qualora il cliente abbia validi motivi per non recarsi presso l'esercizio.
6. Ai sensi dell'art 2 comma 7 della legge 174/2005 e s.m.i. l'attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di diverse imprese esercitate nella medesima sede nel rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igienico-sanitarie. E' altresì consentito svolgere l'attività di acconciatore unitamente a quella di estetista mediante la costituzione di una società. E' in ogni caso necessario il possesso dei requisiti per lo svolgimento delle distinte attività.
Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.

ART. 6 INIZIO ATTIVITA'

1. La nuova apertura di esercizio, il trasferimento di sede, il subingresso con o senza modifica dei locali, le modifiche dei locali e le modifiche delle attrezzature delle attività di acconciatore sono soggette alla presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (già DIAP) allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune.
2. Il trasferimento di esercizio, il subingresso con o senza modifica dei locali in esercizio, le modifiche dei locali e modifiche delle attrezzature sono soggette alla presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (già DIAP) allo Sportello Unico del Comune.
3. Il titolare di un' esercizio di cui al presente Regolamento, può richiedere che l'attività venga sospesa, oltre ai trenta giorni naturali e consecutivi. Detta sospensione, è soggetta a preventiva comunicazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune, indicando il periodo di chiusura, che non potrà essere superiore all'anno solare (massimo un anno) e le motivazioni. La riapertura anticipata rispetto a quanto indicato va ugualmente comunicata.
4. L'impresa individuale artigiana presenta una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (già DIAP) per un unico esercizio.
5. Nel caso in cui l'impresa artigiana apra ulteriori unità locali rispetto alla sede, deve presentare distinte Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (già DIAP) e nominare un direttore tecnico, in possesso dei requisiti per ciascuna unità locale aggiuntiva alla sede, laddove non siano posseduti dagli altri soci diversi da quello che assume la direzione tecnica nella sede.
6. L'impresa individuale o societaria, non artigiana, presenta più Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (già DIAP) relative a più esercizi, purché sia nominato un direttore tecnico differente per ciascun esercizio, in possesso dei requisiti professionali necessari.
7. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (già DIAP) ha validità temporale illimitata, fatto salvo il verificarsi delle condizioni di cui all'art. 13. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (già Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva) sul piano giuridico, ha natura e valenza di provvedimento amministrativo implicito e, in quanto tale è soggetta, tra l'altro, a sospensione e revoca.
8. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (già DIAP) unitamente alla ricevuta di deposito rilasciata dal SUAP costituisce titolo per l'avvio immediato dell'attività.

ART. 7 SUBINGRESSO PER ATTO TRA VIVI

1. Il subingresso per atto tra vivi, senza modifica dei locali, in una delle attività disciplinate dal presente Regolamento, consente l'immediato inizio dell'attività con decorrenza dal giorno in cui è presentata la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (già DIAP), a condizione che sia provata l'effettiva cessione

dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali.

ART. 8 SUBINGRESSO MORTIS CAUSA

1. Nel caso di decesso, gli eredi aventi diritto possono entro un anno dall'evento, anche se l'attività risulta nel frattempo sospesa:
 - a) in caso di possesso dei requisiti professionali, continuare l'esercizio dell'attività, presentando Segnalazione Certificata di Inizio Attività (già DIAP) per subingresso, secondo quanto previsto nella specifica disciplina di competenza della Regione Lombardia;
 - b) in caso di assenza dai requisiti professionali, continuare l'esercizio dell'attività, presentando Segnalazione Certificata di Inizio Attività per sub ingresso, secondo quanto previsto nella specifica disciplina di competenza della Regione Lombardia (già MODELLO DIAP subingresso-cessazione) e nominando un Direttore Tecnico in possesso dei requisiti professionali;
 - c) cedere l'attività (il subentrante potrà iniziare l'attività del de cuius, presentando Segnalazione Certificata di Inizio Attività per sub ingresso, (già MODELLO DIAP) secondo quanto previsto nella specifica disciplina di competenza della Regione Lombardia).

ART. 9 CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

1. La cessazione delle attività di cui al presente Regolamento deve essere comunicata all'ufficio preposto SUAP contestualmente e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla chiusura dell'esercizio.

CAPO III- CONTROLLI E SANZIONI

ART. 10

CONTROLLI SULLE SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITÀ

1. I controlli sulle segnalazioni certificate di inizio attività, ex DPR 445/2000 a seguito di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., verranno effettuati, entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione. Come previsto dall'art 19 comma 3 della legge 241/1990 e s.m.i. entro detto termine l'Amministrazione adotterà *"motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione di eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni."*
2. Decorso detto termine di 60 giorni l'Amministrazione potrà comunque intervenire nei seguenti casi:
 - a) mediante provvedimenti in autotutela ai sensi degli articoli 21 quinquies e 21 octies e 21 nonies della legge 241/1990;
 - b) mediante la procedura interdittiva di cui al primo periodo del comma 3, dell'art. 19 della legge 241/90 come modificato dall'art. 49 comma 4 bis del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n.122/2010, purchè si sia verificato che siano state rese, in sede di SCIA (già DIAP), dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false e mendaci;
 - c) mediante la procedura interdittiva di cui al primo periodo del comma 3, dell'art. 19 della legge 241/90 come modificato dall'art. 49 comma 4 bis del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n.122/2010 in presenza del pericolo di danno per l'ambiente, per la salute e per la sicurezza pubblica e previo accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

ART.11
VENDITA PRODOTTI

1. Alle imprese che svolgono attività di acconciatore che vendono o comunque cedono alla clientela prodotti strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 31/3/1998, n. 114, così come stabilito dall'art.4 del Decreto Legislativo medesimo e precisato dalla circolare MICA 3459/C del 18/1/1999 e come stabilito dall'art.2, comma 5 della L n. 174/2005.

ART. 12
CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ

1. L'efficacia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (già DIAP) di cui all'art. 6 cessa qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:
 - a) per perdita da parte del titolare anche di uno solo dei requisiti morali di cui alla Legge 31/5/1965 n.575 e s.m.i. e professionali;
 - b) per mancata comunicazione di ripresa dell'attività, entro dodici mesi, in caso di sospensione di cui all'art. 6 comma 3;
 - c) per reiterate violazioni delle prescrizioni in materia igienico - sanitaria o assenza dei requisiti igienico sanitari dei locali prescritti dal Regolamento locale d'igiene o dal Regolamento edilizio del Comune di Milano accertati dalla ASL Città di Milano.

ART. 13
SOSPENSIONE, DECADENZA, REVOCA E CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ ABUSIVA

1. La attività di cui al presente regolamento, sono sospese:
 - a) qualora vengano meno i requisiti di cui alla normativa vigente in materia igienico-sanitaria, di sicurezza e ambientale; l'attività è sospesa da trenta a novanta giorni, termine entro il quale il titolare potrà riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti, dandone preventiva comunicazione al Comune di Milano - Settore Imprese Artigianato, Libere professioni e Agricoltura;
 - b) qualora il titolare o il direttore tecnico non risultino più in possesso dei requisiti professionali di cui agli artt. 3 e 4 del presente regolamento; l'attività è sospesa da trenta a novanta giorni, termine entro il quale il titolare potrà riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti, dandone preventiva comunicazione al Comune di Milano - Settore Imprese Artigianato, Libere Professioni e Agricoltura -.
2. L'Amministrazione si riserva di revocare o annullare la SCIA (già DIAP), per motivi di pubblico interesse, ai sensi degli articoli 21 quinquies e 21 octies e 21 nonies della legge 241/1990 ed in particolare:
 - a) qualora il titolare non osservi i provvedimenti di sospensione dell'attività, disposti ai sensi del comma 1 del presente articolo;
 - b) qualora il titolare non ripristini i presupposti di fatto relativi ai requisiti di cui alla normativa vigente in materia igienico-sanitaria, di sicurezza e ambientale, entro il termine concesso ai sensi del precedente comma 1 lett. a);
 - c) qualora il titolare non risulti più in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 2 del presente regolamento.
3. Gli effetti prodotti dalla SCIA (già DIAP) di cui al presente regolamento, decadono:
 - a) In caso di mancato inizio dell'attività entro un anno dalla comunicazione di avvio;
 - b) in caso di sospensione dell'attività per oltre un anno, salvo giustificati motivi debitamente documentati;
 - c) nel caso in cui il titolare dell'attività non ripristini i requisiti professionali di cui agli artt. 3 e 4 del presente regolamento, entro il termine concesso ai sensi del precedente comma 1 lett. b).
4. Verrà disposta l'immediata cessazione dell'attività e la chiusura dell'esercizio nei seguenti casi:

- A. attività abusivamente esercitata, per mancanza originaria o sopravvenuta dei titoli abilitativi;
- B. uso diverso dalla destinazione d'uso rispetto a quella dichiarata nella SCIA (già DIAP)

ART. 14 SANZIONI

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate e sanzionate secondo le procedure di cui alla Legge n. 689/1981.
2. Nei confronti di chi esercita l'attività di acconciatore in assenza dei requisiti professionali, o senza idoneo atto abilitativo, si applicano le sanzioni previste dall'art. 5 della legge 17/08/ 2005 n.174 secondo l'allegato A) - tabella di cui al comma 3 del presente articolo.
3. Gli allegati A) e B) al presente regolamento disciplinano rispettivamente le sanzioni pecuniarie e le sanzioni accessorie da applicarsi in ragione di anno solare.
4. Dette sanzioni saranno oggetto di adeguamenti nel corso degli anni in base ad eventuali nuove disposizioni regolamentari e di legge che sopravverranno.

ART. 15 VIGILANZA

1. Gli agenti di Polizia Locale, della Forza Pubblica e degli altri Corpi ed Istituzioni incaricati alla vigilanza delle attività previste dal presente Regolamento sono autorizzati ad accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali, anche se presso il domicilio dell'esercente, in cui si svolgono tali attività.
2. L'Azienda ASL effettua la vigilanza sui requisiti igienico-sanitari e sulle norme comportamentali della conduzione delle attività, individuate nelle linee guida dell'Azienda ASL.
3. L'Autorità competente a ricevere i rapporti e in materia di sanzioni è individuata dall'art.17 della L.689/81.
4. I controlli saranno altresì rivolti alla verifica del rispetto delle norme che disciplinano la sicurezza sul posto di lavoro, nonché l'osservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza e correttezza contributiva o con particolare riferimento all'osservanza delle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso, la regolarità della gestione delle imprese ai fini fiscali e previdenziali

ART. 16 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni e le sanzioni di cui alla normativa vigente in materia.

ART. 17 OSSERVATORIO

1. Viene istituito un Osservatorio permanente con lo scopo di monitorare e programmare sul territorio comunale le attività oggetto del presente regolamento, così composto:
 - un delegato dell'ufficio competente del Comune
 - un rappresentante di ciascuna delle Associazioni di categoria artigianali più rappresentative (massimo tre);
 - un rappresentante della Commissione provinciale per l'Artigianato;
 - un delegato dell'Azienda ASL;
 - un delegato della Polizia **Locale**

Le funzioni di segreteria vengono svolte dal Comune.

L'Osservatorio si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Comune, con preavviso scritto agli altri componenti di almeno quindici giorni di anticipo, oltre che su richiesta motivata al Comune da parte di uno o più dei predetti membri, che provvederà alla convocazione nella medesima predetta modalità.

ART. 18
VALIDITÀ

1. Il Regolamento comunale per l'esercizio delle attività di acconciatore e ogni successiva modifica e aggiornamento entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
2. Il presente Regolamento sostituisce integralmente il precedente regolamento nella stessa materia adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 15/07/2002 e modificato con deliberazione N.67 del 17/10/2005, nonché le disposizioni, dettate da altri Regolamenti comunali precedenti, incompatibili o in contrasto con le disposizioni qui contenute.

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
SETTORE IMPRESE ARTIGIANATO LIBERE PROFESSIONI E AGRICOLTURA

**ALLEGATO A) - SANZIONI PECUNARIE RELATIVE AL REGOLAMENTO COMUNALE
 PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE APPROVATO CON
 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N-----IN DATA.....**

Le sanzioni qui di seguito indicate saranno oggetto di adeguamenti nel corso degli anni in base ad eventuali nuove disposizioni regolamentari e di legge che sopravverranno :

Violazione	Riferimento	Importo minimo	Importo massimo
Esercizio dell'attività di acconciatore senza presentazione della SCIA di legge, già DIAP	Art. 2, comma 2, e art. 5 Legge 174/2005 e s.m.i.	€ 250,00	€ 5.000,00
Esercizio dell'attività di acconciatore senza i requisiti professionali	Artt. 3 e 5 Legge 174/2005 e s.m.i.	€ 250,00	€ 5.000,00
Mancata designazione del Direttore Tecnico in possesso dell'abilitazione professionale all'attività di acconciatore	Art. 3, commi 4 e 5, Regolamento Artt. 3 e 5 Legge 174/2005 e s.m.i.	€ 250,00	€ 5.000,00
Mancata comunicazione al Comune della variazione del Direttore Tecnico in possesso dell'abilitazione professionale all'attività di acconciatore	Art. 3, comma 5, Regolamento	€ 250,00	€ 500,00
Esercizio dell'attività di acconciatore presso il domicilio dell'esercente in locali non adibiti ad uso esclusivo	Art. 5, comma 4, Regolamento	€ 250,00	€ 500,00
Svolgimento di prestazioni di acconciatore al domicilio del cliente di natura non occasionale	Art. 5, comma 5, Regolamento	€ 250,00	€ 500,00
Mancato consenso ai controlli nei locali adibiti all'esercizio dell'attività, anche se svolta presso il domicilio dell'esercente	Art. 5, comma 4, Regolamento	€ 250,00	€ 500,00
Mancata comunicazione al Comune dell'effettivo inizio attività in caso di SCIA (già DIAP) ad efficacia differita.	Art. 6, commi 1, 2 e 3 del Regolamento / Art. 19 L.241/90 s.m.i.	€ 250,00	€ 500,00
Subentro, trasferimento di sede, modifiche dei locali e/o delle attrezzature e cessazione dell'attività di acconciatore, senza presentazione della SCIA di legge, già DIAP	Artt. 7, 8 e 9 Regolamento	€ 413,00	€ 500,00

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. ATTI PG 715801/2010

Svolgimento dell'attività in locali diversi e/o difformi da quelli dichiarati	Art 5 comma 1 Regolamento	€ 250,00	€ 500,00
Inottemperanza ai requisiti igienico sanitari dei locali, delle attrezzature e della conduzione igienica delle attività di acconciatore	Art 2, comma 2, Regolamento	€ 250,00	€ 500,00
Mancata comunicazione al Comune della sospensione temporanea dell'attività oltre 30 giorni naturali o consecutivi e della riapertura anticipata rispetto a quanto comunicato	Art. 6 comma 3 Regolamento	€ 250,00	€ 500,00
Inottemperanza all'obbligo di esposizione degli orari di apertura e dei turni di chiusura, delle tariffe, dell'attestato dei requisiti professionali e inottemperanza all'obbligo di esibizione della SCIA (già DIAP) e della comunicazione dell'effettivo inizio in casi di controllo	Art 4 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 Regolamento	€ 250,00	€ 500,00
Mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti morali	Art. 2, comma 2, Regolamento	€250,00	€ 500,00
Inottemperanza al provvedimento di cessazione dell'attività e di chiusura dell'esercizio, emesso nell'ipotesi di attività abusivamente esercitata.	Art. 13, comma 4, Regolamento	€ 250,00	€ 500,00
Omessa comunicazione di cessata attività al Comune di Milano -SUAP-	Art. 9 regolamento	€ 413,00	€ 500,00
Attività svolta in forma ambulante	Art.2, comma 4, e art. 5 della Legge 174/2005 e art. 5, ultimo comma, del regolamento	€ 250,00	€ 5.000,00

**DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
SETTORE IMPRESE ARTIGIANATO LIBERE PROFESSIONI E AGRICOLTURA**

ALLEGATO B) – SANZIONI ACCESSORIE RELATIVE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. _____ IN DATA.....

Le sanzioni accessorie, da applicarsi in ragione di anno solare, qui di seguito indicate saranno oggetto di adeguamenti nel corso degli anni in base ad eventuali nuove disposizioni regolamentari e di legge che sopravverranno:

Violazione	Riferimento	SANZIONI	Procedura
Esercizio dell'attività di acconciatore senza presentazione della SCIA di legge, già DIAP	Art. 2, comma 2, L. 174/2005; Art. 10 D.L. n. 7/2007, convertito in Legge n.40/2007; Legge Regione Lombardia n.1/2007	Cessazione dell'attività fino ad avvenuta regolarizzazione	Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.10 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.
Esercizio dell'attività di acconciatore senza i requisiti professionali	Art. 3 L. 174/2005 e s.m.i.	Cessazione dell'attività fino ad avvenuta regolarizzazione	Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.10 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.
Esercizio dell'attività di acconciatore presso il domicilio dell'esercente in locali non adibiti ad uso esclusivo	Art 5 comma 4 Regolamento	Cessazione dell'attività fino ad avvenuta regolarizzazione	Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.10 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.
Svolgimento di prestazioni di acconciatore al domicilio del cliente di natura non occasionale	Art.5 comma 5 Regolamento	sospensione dell'attività per due giorni per ogni giorno di accertata violazione fino ad un massimo di cinque violazioni	Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.10 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.
Mancato consenso ai controlli nei locali adibiti all'esercizio dell'attività, anche se svolta presso il domicilio dell'esercente	Art 5 comma 4 e Art. 15 Regolamento	sospensione dell'attività per due giorni per ogni giorno di accertata violazione fino ad un massimo di cinque violazioni	Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.10 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.

Subentro, trasferimento di sede, modifiche dei locali e/o delle attrezzature e cessazione dell'attività di acconciatore, senza presentazione della SCIA /comunicazione di legge	Art 6, 7, 8 e 9 Regolamento	Cessazione dell'attività fino ad avvenuta regolarizzazione	Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.10 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.
Svolgimento dell'attività in locali diversi e/o difforni da quelli dichiarati	Art 5 comma 1 Regolamento Art. 10 D.L. n. 7/2007, convertito in Legge n.40/2007	Cessazione dell'attività fino ad avvenuta regolarizzazione	Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.10 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.
Inottemperanza ai requisiti igienico sanitari dei locali, delle attrezzature e della conduzione igienica delle attività di acconciatore	Art 2 comma 2 Regolamento Art. 10 D.L. n. 7/2007, convertito in Legge n.40/2007	Cessazione dell'attività fino ad avvenuta regolarizzazione	Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.10 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.
Inottemperanza all'obbligo di esposizione degli orari di apertura e dei turni di chiusura, delle tariffe, dell'attestato dei requisiti professionali e inottemperanza all'obbligo di esibizione della SCIA (già DIAP) e della comunicazione dell'effettivo inizio in casi di controllo	Art 4 Regolamento	sospensione dell'attività per un giorno, anche per una sola violazione accertata, fino ad un massimo di dieci volte	Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.10 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.
Mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti morali per violazione della legge antimafia del titolare o del Direttore tecnico	Art. 2 comma 2 Regolamento	Cessazione dell'attività fino ad avvenuta regolarizzazione	Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.10 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i. e segnalazioni ai sensi dell'art. 76 DPR 445/2000
Inottemperanza al provvedimento di cessazione dell'attività e di chiusura dell'esercizio, emesso nell'ipotesi di attività abusivamente esercitata.	Art. 13 comma 4 Regolamento	Cessazione dell'attività mediante esecuzione forzata	Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.10 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.